



**Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Ingegneria ed Architettura**

REGOLAMENTO

***Consiglio di Corsi di Studi della Laurea Triennale in Ingegneria
Aerospaziale e delle Infrastrutture Aeronautiche***

Art. 1

(Finalità del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi della Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale e delle Infrastrutture Aeronautiche presso l'Università degli Studi di Enna “Kore”, in base a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Generale e Didattico della Facoltà di Architettura e Ingegneria.

Art. 2

(Organi del Consiglio di Corso di Studi)

Sono organi permanenti del Consiglio di Corso di Studi: Il Presidente, il Consiglio, la Commissione Piani di Studio e didattica, la Commissione Tirocinio, la Commissione Erasmus e Viaggio di Istruzione.

Sono organi temporanei del Consiglio di Corso di Studi tutte le Commissioni e gli Organismi che il Consiglio stesso riterrà opportuno definire e nominare appositamente per istruire o studiare, circoscritti e definiti argomenti.

Art. 3

(Il Presidente)

La nomina del Presidente è regolamentata dallo Statuto dell'Università degli Studi di Enna “Kore”.

Il Presidente:

- può nominare un Vice Presidente, tra gli afferenti al Consiglio di Corso di Studi;
- può nominare tra gli afferenti al Consiglio di Corso di Studi suoi delegati per materie attinenti a settori specifici;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Corso di Studi con le modalità previste dal presente Regolamento;
- attua le delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studi;
- convoca il Consiglio di Corso di Studi su specifici punti all'o.d.g., qualora ne faccia motivata richiesta scritta almeno il 20% dei componenti il Consiglio di Corso di Studi;
- vista i registri delle attività didattiche compilati dai docenti afferenti al Consiglio di Corso di Studi;
- sovrintende alle attività didattiche dei Corsi di Studio che confluiscono nel Consiglio di Corso di Studi .

Il Consiglio di Corso di Studi può essere convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qualvolta risulti necessario.

In caso di assenza temporanea o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente oppure, in caso di mancata nomina di quest'ultimo, dal professore di Prima Fascia Decano del Consiglio di Corso di Studi.

Il Vice Presidente decade al termine del mandato del Presidente che lo ha nominato.

Il Presidente per giustificato motivo può, in qualsiasi momento, revocare la nomina del Vice Presidente.

Art. 4

(Composizione del Consiglio di Corso di Studi)

Il Consiglio di Corso di Studi è costituito da:

- a) il Presidente che lo presiede e lo convoca secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- b) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo afferenti al Corso di Studi;
- c) tutti i professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti ordinari r.e. che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel Corso di Studi che è confluito nel Consiglio di Corso di Studi;
- d) i Docenti a contratto, a sensi del D.M. 21.05.1998 n. 242;
- f) una rappresentanza degli studenti, per singolo Corso di Studi, pari al 20% dei docenti di cui alle lettere b), c), d) del presente articolo che afferiscono al Corso di Studi considerato.

Gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti, durano in carica tre anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.

Art.5

(Compiti del Consiglio di Corso di Studi)

Sono compiti del Consiglio di Corso di Studi quelli demandati dalla legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Enna "Kore", ai Consigli delle strutture didattiche nonché quelli che gli saranno eventualmente delegati, con apposita delibera, dal Consiglio della Facoltà di Architettura e Ingegneria dell'Università degli Studi di Enna "Kore".

In particolare è compito del Consiglio di Corso di Studi:

- programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica dei Corsi di Studio in esso confluiti;

- coordinare le attività di insegnamento e di studio;
- esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti con le relative propedeuticità ;
- deliberare il riconoscimento degli studi effettuati all'estero;
- ammettere al Corso di studi studenti italiani e stranieri provenienti da altri atenei;
- avanzare richieste per nuovi posti di personale docente;
- deliberare sulle modalità di razionalizzazione dell'offerta didattica;
- deliberare l'introduzione, l'aggiornamento e l'innovazione dei *curricula* del Corso di Studi;
- deliberare la modifica dell'organizzazione generale degli studi nell'ambito di quanto contenuto negli Statuti vigenti, nonché le proposte di modifiche statutarie da sottoporre agli Organi Accademici;
- deliberare la definizione del calendario didattico ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo;
- deliberare il Manifesto degli Studi di ciascun Corso di Studio che confluisce nel Consiglio di Corso di Studi;
- proporre l'affidamento degli insegnamenti ai docenti dei Corsi di Studi;
- deliberare, ogni Anno Accademico, la costituzione delle commissioni di esame degli insegnamenti di ciascun Corso di Studio;
- deliberare in merito all'attivazione o disattivazione di discipline inserite negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio in esso confluiti;
- espletare tutte le procedure atte ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- deliberare in merito alle mutazioni e/o agli sdoppiamenti degli insegnamenti;
- formulare, su richiesta degli interessati, giudizi sulla attività didattica dei Docenti;
- organizzare l'attività di tutorato e gli stages formativi.

Art. 6

(Regolamento delle adunanze del Consiglio di Corso di Studi)

Le adunanze del Consiglio di Corso di Studi sono valide a norma di quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

La convocazione del Consiglio di Corso di Studi viene fatta attraverso comunicazione per posta elettronica o via fax entro sette giorni dalla data fissata per la Convocazione. Per convocazioni urgenti il limite per la convocazione potrà essere ridotto a giorni tre.

Le riunioni sono valide quando vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti che abbiano fatto pervenire giustificazione per iscritto. Gli studenti concorrono al numero legale solo se presenti. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei componenti tranne nei casi in cui è diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

L'assenza è giustificata, su richiesta dell'interessato o di un suo delegato.

Le giustificazioni pervenute successivamente all'orario di convocazione della seduta non sono considerate valide.

Un numero di assenze, senza giustificato motivo, superiori al 30% del numero di adunanze del Consiglio di Corso di Studi costituisce elemento per la segnalazione agli Organi Accademici per i richiami di competenza.

In apertura di seduta possono essere presentate da parte del Presidente o di un componente del Consiglio di Corso di Studi proposte di inversione degli argomenti all'ordine del giorno. L'inversione è subordinata al voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nuovi argomenti, emersi successivamente all'invio dell'ordine del giorno, possono essere introdotti nell'ordine del giorno stesso, su proposta del Presidente, se comunicati con ordine del giorno suppletivo, entro le 24 ore antecedenti l'inizio dell'adunanza.

Nel corso della seduta il numero legale è presunto. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Le delibere del Consiglio di Corso di Studi sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui siano previste maggioranze diverse.

La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese; ove richiesto anche da un solo componente avviene per appello nominale, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamento prevedano una diversa forma di votazione.

Il Presidente vota per ultimo.

Su richiesta le votazioni riguardanti singole persone avvengono per scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio di Corso di Studi possono essere rese immediatamente esecutive, mediante approvazione seduta stante, da parte del Presidente.

Il Presidente è responsabile del corretto svolgimento delle sedute, regola per ogni punto all'ordine del giorno il numero e la durata degli interventi di ciascun componente, la successione e le modalità di votazione delle proposte di delibera e di mozione. Per gravi motivi il Presidente ha facoltà di sospensione della seduta.

I verbali sono pubblici e consultabili presso gli uffici di Presidenza.

Art. 7

(Verbalizzazione delle sedute)

Il Presidente designa il Segretario verbalizzante.

La designazione vale per un Anno Accademico ed è rinnovabile. In caso di assenza del Segretario designato, il compito è assolto dal Professore di seconda fascia con la minore anzianità di ruolo presente alla seduta.

Chiunque intenda fare iscrivere a verbale una dichiarazione o un intervento è tenuto a consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta.

Il verbale della seduta, redatto dal Segretario, dovrà contenere la sintesi delle discussioni, le proposte, le delibere con relative votazioni, le opposizioni, le dichiarazioni e le riserve.

L'approvazione del verbale viene effettuata entro le due sedute successive.

Art. 8

(Commissione Piani di Studio e Didattica)

Il Consiglio di Corso di Studi delibera all'inizio di ogni Anno Accademico, su proposta del Presidente che ha preventivamente avuto l'assenso dei Docenti da designare, la costituzione della Commissione Piani di Studio e Didattica.

La Commissione è composta da almeno tre Componenti per ciascun Corso di Studio che confluisce nel Consiglio di Corso di Studi.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

In caso di rinuncia di un componente la Commissione, il Presidente provvede alla sua sostituzione per la parte restante del mandato.

I compiti della Commissione sono:

- proporre al Consiglio di Corso di Studi azioni di coordinamento delle attività di insegnamento e di studio;
- istruire, per la successiva approvazione del Consiglio di Corso di Studi, i piani di studio degli studenti;
- proporre al Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento degli studi effettuati all'estero;
- proporre al Consiglio di Corso di Studi l'ammissione ai singoli Corsi di Studio di studenti italiani di altri Atenei e stranieri;
- verificare che i programmi didattici e le prove d'esame per i corsi sdoppiati siano equiparabili;
- istruire le pratiche relative ai trasferimenti degli studenti;
- proporre al Consiglio di Corso di Studi il riconoscimento degli studi di studenti già laureati.
-

Art. 9 **(Commissione Tirocinio)**

Il Consiglio di Corso di Studi delibera, su proposta del Presidente che ha preventivamente avuto l'assenso dei Docenti da designare, la costituzione della Commissione Tirocinio.

La Commissione è composta da tre docenti del Corso di Laurea e da uno studente, per ciascun Corso di Studio che confluisce nel Consiglio di Corso di Studi, nominato fra i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Corso di Studi.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

- È compito della Commissione coordinare tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del tirocinio.

I docenti componenti della Commissione durano in carica tre anni mentre la componente studentesca resta in carica per due anni. In caso di rinuncia di un componente la Commissione, il Presidente provvede alla sua sostituzione per la parte restante del mandato.

La valutazione delle attività di tirocinio svolte dallo studente è effettuata dai soli docenti componenti della Commissione di tirocinio, sentito il parere del tutor didattico dello studente.

Le modalità di svolgimento del tirocinio, gli aspetti formali e organizzativi del tirocinio ed il funzionamento della Commissione Tirocinio sono demandati al vigente regolamento di Tirocinio.

Art.10 **(Commissione Erasmus e Viaggio di Istruzione)**

Il Consiglio di Corso di Studi delibera, su proposta del Presidente che ha preventivamente avuto l'assenso dei Docenti da designare, la costituzione della Commissione Erasmus e Viaggio di Istruzione.

La Commissione Erasmus e Viaggio di Istruzione del Consiglio di Corso di Studi è costituita da una rappresentanza di due Docenti di ruolo per ciascun Corso di Studio del Consiglio di Corso di Studi e da uno studente, per ciascun Corso di Studio che confluisce nel Consiglio di Corso di Studi, nominato fra i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Corso di Studi.

La Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
I docenti componenti della Commissione durano in carica tre anni mentre la componente studentesca resta in carica per due anni. In caso di rinuncia di un componente la Commissione, il Presidente provvede alla sua sostituzione per la parte restante del mandato.
La Commissione cura gli aspetti organizzativi e formali del viaggio di istruzione e propone, per ciascun anno accademico, al Consiglio di Corso di Studi la specifica finalità didattica del viaggio, l'itinerario previsto e le modalità di svolgimento del viaggio di istruzione.
La Commissione, inoltre, pone in essere ogni azione volta allo scambio di studenti per i programmi Erasmus ed Erasmus Mundi.
La proposta dovrà essere deliberata dal Consiglio di Corso di Studi almeno tre mesi prima del periodo previsto per lo svolgimento del viaggio di istruzione.

Art. 11
(Approvazione e modifiche)

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studi, a maggioranza assoluta dei componenti, entra immediatamente in vigore.
Successive modifiche o integrazioni proposte da almeno il 10% dei componenti il Consiglio di Corso di Studi potranno essere inserite nel presente Regolamento se approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.

Art. 12
(Pubblicità ed informazione)

Il Consiglio di Corso di Studi assolve ai propri doveri di pubblicità degli atti rendendo disponibili per la consultazione, secondo le norme di legge, i verbali delle proprie adunanze; per quanto attiene alla pubblicità e all'informazione provvede ad affiggere agli albi i bandi e le deliberazioni relative all'organizzazione didattica; copia delle stesse verranno inviate agli organi dell'Ateneo ed al Magnifico Rettore (Uffici Amministrativi) ogni qual volta le normative vigenti ne prevedano l'intervento.

Art. 13
(Validità e limiti)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore".